



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

Oggetto: indicazioni operative per la presentazione della domanda di conferma dell'iscrizione all'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 *bis* e 591 *bis* c.p.c.

Il Presidente del Comitato,

visto l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., come modificato dal D.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 *bis* e 591 *bis* c.p.c. tenuto dal Presidente del Tribunale;

considerato che è ormai prossima la scadenza del triennio di iscrizione per i primi professionisti iscritti all'elenco e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 179 *ter*, comma 6, disp. att. c.p.c., *"i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco devono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni"*;

ritenuto che la completezza della domanda di conferma è requisito necessario ai fini della sua valutabilità istruttoria a pena di inammissibilità;

considerato che a tenore dell'art. 179 *ter*, comma 7, disp. att. c.p.c., la domanda di conferma *"deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4) e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma"*;

rilevato che, riguardo ai titoli e i documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica, l'art. 179 *ter*, comma 7, disp. att. c.p.c. dispone che la stessa è alternativamente dimostrata:

a) dall'essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) dall'aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private;

ritenuto che il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) debba essere provato mediante l'allegazione del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ovvero delle locandine riportanti il programma

dei corsi seguiti nonché degli attestati di partecipazione e, ove previsto, di superamento dell'esame rilasciati dall'ente organizzatore del corso preposto alla formazione;

considerato che la piattaforma in uso presso questo Tribunale, predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., supporta il professionista nell'iter di presentazione della domanda di iscrizione e di conferma iscrizione e l'Ufficio ed i membri del Comitato nella gestione e valutazione delle domande, con la possibilità di rendere facilmente consultabile e ricercabile l'elenco dei professionisti delegati in una pagina sul sito web del Tribunale;

considerato che, al fine di consentire al Comitato di espletare la disamina delle domande di conferma e di verificare la completezza della documentazione di corredo, appare necessario, come già avvenuto in occasione delle domande di prima iscrizione, indicare un termine "a decorrere dal quale" è possibile la presentazione delle domande di conferma e un termine finale "entro il quale" le stesse dovranno essere presentate;

DISPONE

che le domande di conferma iscrizione di cui al 6° comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra e alle indicazioni sopra riportate, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale.

I professionisti interessati dovranno accedere al sistema dal collegamento presente sul sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

Accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di conferma di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. generare la domanda di conferma dell'iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "**Conferma iscrizione - Generazione domanda**";
2. firmare digitalmente la domanda, utilizzando il proprio software di firma;
3. caricare ed inviare la domanda e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "**Conferma iscrizione - Caricamento domanda e allegati**".

Dopo l'invio della domanda di conferma iscrizione al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere modificata o integrata. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via PEC all'indirizzo esecuzioni.immobiliari.tribunale.pisa@giustiziacert.it.

La domanda dovrà riportare, mediante dichiarazione sostitutiva, l'indicazione:

- dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- di non aver riportato condanne passate in giudicato oppure delle condanne riportate.

Inoltre la domanda dovrà essere corredata dai:

1. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del settimo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;
2. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
3. scansione della marca da bollo cartacea di importo pari ad € 16,00.

Il candidato dovrà poi consegnare obbligatoriamente, entro 15 giorni dall'invio telematico della domanda, l'originale della marca alla Cancelleria della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pisa (stanza 68 e 69), al fine di consentirne l'annullamento.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti al fine di stabilire una linea uniforme cui il Comitato si atterrà nel vaglio delle domande:

- a. il triennio di validità dell'iscrizione all'elenco decorre per ciascuno dei professionisti dalla propria data di prima iscrizione;
- b. la domanda di conferma iscrizione per ciascun iscritto all'elenco dovrà essere presentata entro il **15 dicembre dell'ultimo anno del triennio** di iscrizione per coloro le cui domanda di prima iscrizione sia stata valutata nel corso della riunione del comitato tenutasi nel mese di dicembre **ed entro il 15 giugno dell'ultimo anno del triennio** di iscrizione per coloro la cui domanda di prima iscrizione sia stata valutata nel corso della riunione del comitato tenutasi nel mese di giugno;
- c. il professionista iscritto all'elenco che non abbia presentato la domanda di conferma dell'iscrizione entro il termine indicato al punto b), potrà presentare una nuova domanda di prima iscrizione a partire dal momento in cui il proprio nominativo risulterà cancellato dall'elenco;
- d. il professionista la cui domanda di conferma iscrizione venisse rigettata a causa del mancato raggiungimento dei crediti formativi necessari, potrà presentare una nuova domanda di prima iscrizione a partire dal momento in cui il proprio nominativo risulterà cancellato dall'elenco;
- e. il conteggio dei crediti conseguiti per ciascun anno verrà effettuato prendendo come riferimento di partenza la data di prima iscrizione del singolo professionista;
- f. al fine di dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, ai fini del mantenimento della specifica competenza tecnica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 179 *ter*, comma 7, disp. att. c.p.c., occorre produrre l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente preposto alla formazione da cui emergano il programma e le modalità di svolgimento del corso. Nel caso di corsi che non siano di emanazione dei Consigli Nazionali, occorre attestare che gli stessi si sono attenuti alle LINEE GUIDA predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Si invitano i professionisti interessati a presentare le domande di conferma dell'iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. e delle indicazioni e tempistiche sopra riportate.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Pisa, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa ed al Consiglio Notarile di Pisa, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.

Pisa, 9/10/2026

Il Presidente del Comitato

Dott. Giovanni Zucconi



